

**PROCESSO VERBALE ADUNANZA I****DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO****29 novembre 2021**

Presidenza: Stefano LO RUSSO

Il giorno 29 del mese di novembre duemilaventuno alle ore 12,00 in Torino, in modalità mista (presenza + videoconferenza), sotto la Presidenza del Sindaco Metropolitano Stefano LO RUSSO e con la partecipazione del Segretario Generale Alberto BIGNONE, si è riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 23 novembre 2021 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri.

Sono intervenuti il Sindaco Metropolitano Stefano LO RUSSO e i Consiglieri:

Alberto AVETTA - Antonio CASTELLO - Carlo GIACOMETTO - Claudio MARTANO - Dimitri DE VITA - Fabio BIANCO - Marco MAROCCO - Maria Grazia GRIPPO - Paolo RUZZOLA - Roberto MONTA'

Sono assenti i Consiglieri:

Mauro CARENA

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto i Portavoce di:

Zona omogenea 4 "Torino Nord", Zona omogenea 6 "Valli di Susa e Sangone", Zona omogenea 9 "Eporediese", Zona omogenea 10 "Chivassese", Zona omogenea 11 "Chierese-Carmagnolese"

**OGGETTO:** RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A) D.LGS. 267/2000 E S.M.I. DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA

**ATTO N. DEL\_CONS 73**

~~~~~

## IL CONSIGLIO METROPOLITANO

### Richiamati in termini finanziari:

- la propria deliberazione n. 1/2021 del 10 febbraio 2021 di approvazione del Documento Unico di Programmazione - DUP 2021/2023 e successive integrazioni e variazioni in corso d'anno;
- la propria deliberazione n. 2/2021 del 10 febbraio 2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 e suoi allegati e successive integrazioni e variazioni in corso d'anno;
- la propria deliberazione consiliare n. 19/2021 del 26 maggio 2021 di approvazione in via definitiva del Rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2020;

### Constatato che:

- fra i diversi debiti fuori bilancio riconoscibili in Consiglio rientra la casistica delle sentenze esecutive (art. 194 del TUEL (Dlgs 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.);
- il Ministero dell'Interno F.L. n. 21/1993, definisce il debito fuori bilancio come *“un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente (...) assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali di cui all'art. 191, commi 1-3 nonché gli artt. 193 e 194 del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL)”*. In particolare, essi consistono in una obbligazione verso terzi, maturata senza che sia stato adottato il dovuto adempimento giuridico e contabile per l'assunzione dell'impegno di spesa violando in tal modo la regolarità delle procedure di formazione degli atti contabili.
- secondo la giurisprudenza del Giudice contabile, devono considerarsi tali: gli obblighi di pagamento assunti dall'ente in violazione di norme giuridiche e contabili inerenti alla gestione dell'ente stesso; gli obblighi di pagamento, anche se sorti regolarmente, ma che espongono l'Ente all'azione vittoriosa del soggetto creditore; gli obblighi di pagamento, derivanti da puri fatti (indipendentemente dall'esistenza di un contratto); gli obblighi di pagamento derivanti da pronunce giudiziarie di condanna, anche sommarie o non definitive in quanto non passate in giudicato. L'art. 33 della legge 353/1990 di modifica dell'art. 282 del codice di procedura civile stabilisce che le sentenze di 1° grado sono provvisoriamente esecutive tra le parti ***comportando in tal modo l'obbligo da parte degli enti pubblici di dover riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio scaturenti dall'emanazione di sentenze di primo grado***. Il debito fuori bilancio deve avere i seguenti requisiti strutturali, e quindi deve essere: certo, (ossia presuppone l'esistenza di una obbligazione certa), liquido, (deve essere definito nel suo esatto ammontare), esigibile (il pagamento non è soggetto a termine o condizione).

### Rilevato che:

- la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ***ad adottare con tempestività*** i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art.2041 c.c.;
- la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli

- amministratori o dei funzionari;
- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all'arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;
  - i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;
  - nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
  - la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005).

***Constatato che:***

in tema di riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da Sentenze esecutive:

- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Lombardia – delibera n. 401/2012);
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza l'Ente si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);
- l'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL, prevede che con Deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2 del TUEL o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio tra cui quelli derivanti da sentenze esecutive.

*Tutto ciò premesso*

***Vista*** la Sentenza del Tribunale di Torino n. 4599/2021 del 14/10/2021 (*depositata agli atti del presente provvedimento*) che ha definito la controversia tra l'Azienda Agricola La Magnolia di Balma & C. SS e la Città Metropolitana di Torino, avente per oggetto l'applicabilità (contestata dall'azienda agricola) del regime comunitario “de minimis” agli indennizzi per i danni provocati alle colture agricole dalla fauna selvatica all'interno delle aree protette, materia disciplinata a livello statale dall'art. 26 della L. 157/1992 e in Regione Piemonte, con decorrenza dal 01.01.2012, dall'art. 36 della L.R. 22/06/2009 n. 19, come sostituito dall'art. 22 della L.R. n. 16/2011 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”;

**Atteso che:**

- nell'agire in giudizio la Città Metropolitana aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 7287/2018 emesso dal Tribunale di Torino in favore dell'Azienda agricola La Magnolia per il pagamento dell'importo capitale di euro 39.870,11, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, riguardante i danni provocati dalla fauna selvatica alle colture agricole dell'azienda ricorrente situate all'interno del Parco La Mandria per le annualità 2015-2016-2017 (in merito si sottolinea che la Città Metropolitana è delegata dalla Regione Piemonte all'istruttoria e all'erogazione dei ristori economici in discorso nelle aree protette ex art. 36 L.R. 19/2009 e s.m.i)
- in sintesi, la questione di diritto controversa tra le parti riguardava l'applicabilità o meno, all'ammontare degli indennizzi come periziati da incaricati della Città Metropolitana, dei limiti previsti dal regime comunitario *de minimis* per gli aiuti in agricoltura, fissati per le annualità 2015/2017, oggetto di controversia, in euro 15.000,00 per il triennio di riferimento
- in via subordinata era altresì contestata dall'Azienda agricola la modalità con cui tale limite massimo era stato in concreto applicato; sotto tale profilo veniva censurato da controparte il principio (stabilito dalla normativa comunitaria e ribadito da circolare regionale) secondo cui, quando a seguito della concessione di un nuovo contributo viene superato il massimale previsto per il triennio, il beneficiario perde il diritto all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione in conseguenza del quale tale massimale è superato, e non solo dell'eccedenza sul limite *de minimis*. A tal fine l'Azienda agricola, nel costituirsi nel giudizio di opposizione, aveva richiesto in via subordinata la condanna della Città Metropolitana al pagamento in suo favore della minor somma, consistente nella differenza tra i contributi già percepiti nel triennio di riferimento e la soglia massima di euro 15.000,00 stabilita per il *de minimis*;

**Preso atto che** la Sentenza del Tribunale di Torino n. 4599/2021, in parziale accoglimento dell'opposizione, ha così statuito sulle domande delle parti:

- ha revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 7287/2018
- ha ritenuto corretto e non censurabile l'operato della Città Metropolitana di Torino (in coerenza con gli indirizzi della Regione Piemonte) nell'aver applicato agli indennizzi di che trattasi il limite comunitario del *de minimis*, dovendosi tali benefici economici ricondurre non a un risarcimento danni da fatto illecito bensì ad aiuti di stato
- ha per contro ritenuto non corretta l'applicazione del *de minimis* come operata dalla Città Metropolitana in punto di impossibilità di frazionare o ridurre gli aiuti concessi e ha di conseguenza condannato l'Ente metropolitano al pagamento in favore dell'Azienda agricola della somma di euro 5.627,80, oltre interessi legali come richiesto nella domanda monitoria (pari a ca. euro 71,00), compensando integralmente tra le parti le spese di lite;

**Vista** la Relazione a firma della dirigente della struttura competente, depositata agli atti del presente provvedimento, nella quale il tutto viene meglio specificato e dettagliato, comprese le motivazioni secondo le quali non si ravvisano gli estremi per appellare la sentenza del Tribunale di Torino in discorso;

**Rilevato** che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva e l'Ente può far fronte al relativo pagamento della somma da riconoscere all'Azienda agricola La Magnolia, pari a euro 5.627,80, con applicazione della spesa sul cap. 2021/1595, finanziato con fondi regionali a destinazione vincolata per l'indennizzo dei danni arrecati alle colture agricole dalla fauna selvatica nelle aree protette;

**Preso atto** che la spesa relativa agli interessi legali contemplati dalla Sentenza (calcolati con decorrenza dal novantesimo giorno successivo all'accertamento del credito da parte della Città Metropolitana di Torino al saldo), pari a euro 71,00, verrà applicata sull'apposito capitolo del bilancio di previsione 2021, in gestione alla struttura competente;

**Vista** la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

**Dato atto** che dal 1° gennaio 2015, ai sensi dell'art. 1, commi 16 e 47 della Legge 7.4.2014, n. 56 la Città metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;

**Visto** l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

**Vista** la Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56;

**Visto** il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti n. 53 in data 23 novembre 2021;

**Dato** atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla Conferenza dei capigruppo in data 25 novembre 2021;

**Acquisiti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, nonché alla regolarità contabile del dirigente Responsabile Finanziario ai sensi dell'art.49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

**Visti** gli articoli 20 e 48, comma 1, dello Statuto Metropolitano.

**Visto** l'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

### **DELIBERA**

1) di riconoscere per le motivazioni indicate in premessa e in base alla Relazione della Dirigente competente per materia depositata agli atti del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la legittimità del debito fuori bilancio su sentenza esecutiva del Tribunale di Torino n. 4599/2021 del 14/10/2021, emessa in favore dell'Azienda agricola La Magnolia di Balma & C. SS, per complessivi euro 5.698,80 (di cui euro 71,00 per interessi legali), somma che trova adeguata copertura sugli appositi capitoli di spesa del bilancio 2021 in gestione alla struttura metropolitana competente;

2) di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile;

3) di trasmettere il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002.

*(Segue l'intervento del Sindaco Metropolitan Lo Russo che comunica che la delibera è già stata illustrata dal Vice Sindaco Montà in Conferenza Capigruppo, per il cui testo si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si dà come integralmente riportata).*

**La Sindaca Metropolitana**, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la proposta di deliberazione.

### **ATTO N. DEL CONS 73**

La votazione avviene in modo palese, mediante appello nominale:

Presenti: 11

Votanti: 11

Favorevoli 8

(Lo Russo - Avetta - Bianco - De Vita - Grippo - Marocco - Martano - Montà )

Astenuti 3

(Castello - Giacometto - Ruzzola)

**La delibera risulta approvata.**

~~~~~

**Il Sindaco Metropolitan**, pone ai voti l'immediata esecutività della deliberazione testè approvata.

La votazione avviene in modo palese, mediante appello nominale:

Presenti: 11

Votanti: 11

Favorevoli 10

(Lo Russo - Avetta - Bianco - De Vita - Giacometto - Grippo - Marocco - Martano - Montà - Ruzzola )

Astenuti 1

(Castello)

**La deliberazione risulta immediatamente esecutiva.**



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente

Alberto Bignone

IL SINDACO METROPOLITANO

Firmato digitalmente

Stefano Lo Russo

**Collegio dei revisori dei conti della Città Metropolitana di Torino**

**Verbale n° 53 del 23.11.2021**

**Oggetto:** Proposta di deliberazione consiliare PDEL\_CONS n. 77 del 04.11.2021, avente ad oggetto: << **Riconoscimento di debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i. derivante da sentenza esecutiva**>>.

**Premesso che:**

La CMTO ha trasmesso, a mezzo di posta elettronica, la proposta di deliberazione citata in oggetto, con i seguenti allegati: sentenza del Tribunale di Torino, 1° sezione civile, n. 4599/2021 nella causa iscritta al ruolo generale n. 20708/2018, di condanna della CMTO al pagamento a favore dell'azienda agricola "La Magnolia" di Balma & C. s.s. della somma di euro 5.627,80; relazione n. 116446 del 02.11.2021 firmato dal dirigente della funzione specializzata Flora e Fauna, dott.ssa Elena Di Bella; calcolo degli interessi legali nell'importo di euro 70,65, così per un importo complessivo a favore di detta azienda agricola di euro 5.698,45.

**Segnalato che:**

L'articolo 194 del decreto legislativo n. 267/2000, al comma 1, stabilisce che *"con la deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, ( ...) gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; (...)"*.

La formazione dei debiti fuori bilancio rappresenta un'irregolarità contabile da evitare, pertanto il provvedimento di riconoscimento si caratterizza per la sua eccezionalità e deve essere condotto nel rigoroso rispetto delle norme e dei principi elaborati dalla giurisprudenza.

Il debito fuori bilancio per essere riconoscibile deve avere i seguenti caratteri: **certezza**, cioè l'effettiva esistenza dell'obbligazione di dare; **liquidità**, nel senso che deve essere individuato il soggetto economico creditore, il debito sia definito nel suo ammontare e l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione; **esigibilità**, nel senso che sia stata fissata la scadenza del pagamento e non sia subordinato a condizione.

Il procedimento istruttorio di riconoscimento del debito fuori bilancio fa capo al responsabile della spesa, mentre al Consiglio compete la sua approvazione: accerta o autorizza la riconducibilità del debito ad una delle fattispecie previste dal legislatore, le cause della formazione del debito e le eventuali responsabilità personali di funzionari o amministratori, individuando, infine, le risorse necessarie per provvedere al relativo pagamento; il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non



esclude l'ammissibilità all'impugnazione ( *Punto 97 e 102 del Principio contabile n. 2 del 18 novembre 2008, dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell'interno*).

Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, quindi, non assume i caratteri di automatismo perché presuppone la valutazione da parte del Consiglio volta ad accertare, in modo rigoroso, l'esistenza delle condizioni espressamente previste dalla norma; oltre alla ricostruzione, completa, delle cause della formazione delle partite debitorie.

Nel caso di **sentenze esecutive di condanna** il Consiglio non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria; di conseguenza, il valore della delibera consiliare non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso; pertanto, nel caso di sentenze esecutive è obbligatorio procedere alla tempestiva convocazione dell'organo consiliare per il riconoscimento del debito, in modo da impedire il maturare di interessi, rivalutazione monetaria ed ulteriori spese legali, nonché il rischio di azioni esecutive, tenuto conto che il decorso di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo può comportare l'avvio di procedure esecutive nei confronti dell'ente (*punti 101, 103 e 103 del Principio contabile n. 2 del 18 novembre 2008, dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell'interno*).

**Preso atto che:**

Il debito fuori bilancio di cui trattasi, di ammontare pari ad euro 5.698,45 risulta presentare i caratteri della certezza, della liquidità e della esigibilità.

**Visto:**

l'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 6, in base al quale il collegio dei revisori è tenuto a rilasciare pareri sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio.

**Dato atto che:**

Risulta acquisito il parere di regolarità tecnico-amministrativa sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto dal dirigente responsabile interessato, nonché il parere di regolarità contabile reso dal dirigente del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000.

**Tutto ciò premesso:**

**Il Collegio dei revisori dei conti**

1) **Esprime** parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio pari ad euro 5.698,45 di cui alla proposta di deliberazione consiliare n. PDEL\_CONS 77 in data 04.11.2021, avente ad oggetto il Riconoscimento di debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) D.Lgs. 267/200 e s.m.i., derivanti da sentenze esecutive.

2) **Segnala** l'obbligo di trasmissione della deliberazione di riconoscimento del debito di cui trattasi alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti;

3) **Dispone** di trasmettere il presente verbale: al dirigente della funzione specializzata Fauna e

Flora, Dott.ssa Elena Di Bella; al dirigente della direzione finanze e patrimonio, Dott. Enrico Miniotti; alla Dott.ssa Donatella Ficozzi per la pubblicazione sul sito “*Amministrazione trasparente*”; al Dottor Giuseppe Facchini, responsabile assistenza agli organi istituzionali e, per conoscenza, al Sindaco della CMTO, Dott. Stefano Lo Russo e al Vice Sindaco della CMTO, Dott. Roberto Montà.

Letto, confermato, sottoscritto

**Il collegio dei revisori**

A. Matarazzo, presidente,

A. Perrone, componente,

F. Roso, componente.